

Punto n. 8

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANIMALI SAMUELE DEL GRUPPO CONSILIARE JESI IN COMUNE-LABORATORIO SINISTRA, AD OGGETTO: AVVISO FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI

VISTO il bando comunale intitolato *Manifestazione di interesse per formazione di un elenco di avvocati da selezionare per l'affidamento di incarichi legali di cui all'art. 17 comma 1, lett. c) e d), n. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016*, pubblicato il 26/10/2017, con il quale il Comune di Jesi intende istituire un elenco di professionisti, singoli o associati, da cui selezionare professionisti ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi per servizi di arbitrato e conciliazione, ovvero di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente e consulenza preparatoria al giudizio;

VISTO il punto n. 2 del bando nel quale viene specificato che *“possono richiedere l'iscrizione al suddetto elenco i professionisti, sia in forma singola che in forma associata, che posseggano i seguenti requisiti: <omissis> aver patrocinato, nel quinquennio precedente la manifestazione di interesse, un numero minimo di contenziosi nelle materie corrispondenti alle sezioni dell'elenco per cui si chiede l'iscrizione pari a: 3, per cause di valore fino a € 5.200,00; 4 per cause di valore fino a € 26.000,00; 5 per cause di valore fino a € 52.000,00; 6 per cause di valore fino a € 260.000,00 e per cause di valore indeterminato; 7 per cause di valore fino a € 520.000,00; 8 per cause di valore superiore a € 520.000,00 e per cause di valore indeterminato di particolare complessità”*;

RILEVATO CHE

- il valore della causa non indica necessariamente una particolare competenza dell'avvocato nelle materie che presumibilmente più interessano l'Ente, ma - specie per quanto riguarda il diritto civile - caratterizza la clientela dello studio ed una specifica materia (tipicamente quella immobiliare);
- non si comprende con quale criterio sia stato scelto di indicare un più alto numero di cause per la fascia di valore più elevata, in modo da concentrare la scelta su un numero ridottissimo di professionisti o grandi studi già individuati;
- altri criteri, ed in primis la formazione e l'aggiornamento dell'avvocato ovvero il possesso di titoli di specializzazione sembrano essere altrettanto significativi per giustificare un discrimine tra i diversi studi legali, ma non se ne tiene conto nella formazione degli elenchi sebbene venga chiesto di specificarli nel curriculum;
- il bando, pur menzionando la conciliazione, penalizza professionisti e studi che, in linea con gli orientamenti più recenti della normazione, sono particolarmente orientati verso la composizione stragiudiziale delle liti, con vantaggio per l'Ente che se ne avvale e per la cittadinanza nel suo complesso in considerazione del risparmio di spesa che ciò assicura;

SI CHIEDE AL SINDACO E ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

di chiarire quali siano le considerazioni in base alle quali, per la formazione degli elenchi, sono stati rispettivamente individuati e pretermessi i criteri sopra descritti (valore della causa, numero delle cause trattate, titoli posseduti, attitudine alle pratiche conciliative).